



**CITTÀ DI BRA**  
PROVINCIA DI CUNEO

Classificazione  
d'Archivio 5.4

**CONSIGLIO COMUNALE**  
**SEDUTA DEL 22/12/2016**

L'anno **duemilasedici, addì ventidue del mese di Dicembre**, nella Sala Consiliare Achille Carando del palazzo comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, è stato convocato in prima convocazione per le ore 17:30 nei modi e con le formalità stabilite dalla Legge, il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Claudio Chianese.

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N° 67 / 2016**

Punto numero 10 dell'ordine del giorno

OGGETTO: CCOMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI)  
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (L. 147/2013 E S.M.I.).  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Al momento della trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
1	Sindaco	SIBILLE BRUNA	X	
2	Consigliere	ALLASIA CLAUDIO		X
3	Consigliere	AMAJOU ABDERRAHMANE	X	
4	Consigliere	AMBROGIO MARIELLA	X	
5	Consigliere	ASTEGIANO LIVIO	X	
6	Consigliere	BERGESIO ALBERTO	X	
7	Presidente	CONTERNO BIAGIO	X	
8	Consigliere	CORNAGLIA SEBASTIANO	X	
9	Consigliere	ELLENA MARCO	X	
10	Consigliere	FERRERO PIETRO		X
11	Consigliere	GEMMA EVELINA	X	
12	Consigliere	ISU MARINA	X	
13	Consigliere	MARENGO ROBERTO	X	
14	Consigliere	MILAZZO MARIA GIOVANNA	X	
15	Consigliere	PANERO SERGIO	X	
16	Consigliere	SOMAGLIA MASSIMO		X
17	Consigliere	TRIPODI DAVIDE		X

PRESENTI: 13

ASSENTI: 4

Il Presidente, riconosciuto presente il numero legale dei componenti dell'organo e nominati scrutatori i signori AMBROGIO MARIELLA, ISU MARINA, PANERO SERGIO, invita il Consiglio a trattare il suddetto punto all'ordine del giorno. Al termine, viene adottato il seguente provvedimento:

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Su relazione dell'Assessore alle Finanze.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dall'Ufficio Tributi su impulso della Giunta.

Rilevato che, in ordine al presente atto, previa verifica ai sensi dell'art.7 del D.P.R. n. 62/2013 e delle disposizioni anticorruzione vigenti, non si riscontrano situazioni di conflitto di interessi anche potenziale o virtuale di cui alla normativa sopra citata, con conseguente obbligo e/o opportunità di astensione.

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 25.02.2016 è approvato il "Regolamento per la disciplina dall'Imposta Unica Comunale (IUC)";
- con proposta di deliberazione sottoposta all'approvazione del Consiglio in data odierna, della norme vigenti in materia di IUC e dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 si è provveduto ad aggiornare il suddetto regolamento che determina la disciplina per l'applicazione della IUC.

Rilevato che occorre determinare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni per ciascuna componente dell'imposta, in particolare con riferimento al presente atto, determinando le aliquote e detrazioni relative alla componente TASI.

Considerato che:

- con il termine "servizi indivisibili" si intendono quei servizi svolti dal Comune a favore della cittadinanza e dei quali sono potenziali fruitori tutti i cittadini;
- i limiti massimi dell'aliquota TASI sono determinati dai commi 676 e 677 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificati dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014;
- tali aliquote sono applicate alla base imponibile corrispondente sostanzialmente a quella stabilita per l'IMU;
- con decorrenza dall'anno 2015 si era inteso escludere dalla componente TASI, oltreché tutti i terreni, anche tutti i fabbricati assoggettati ad IMU, ad eccezione delle abitazioni principali cd. "di lusso" (categorie catastali A/1, A/8, A/9), con conseguente rettifica delle aliquote IMU al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti per i contribuenti mantenendo l'entità del gettito tributario complessivo;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per l'anno 2016) ha innovato l'imposta escludendo dalla base imponibile gli immobili destinati ad abitazione principale ed eccezione di quelli considerati cd. "di lusso" e, per effetto di tale esclusione, non occorre più determinare le detrazioni spettanti alle abitazioni principali non di lusso essendo state le stesse, e le relative pertinenze, escluse dalla base imponibile dal comma 14 dell'art. 1 della citata legge di stabilità 2016;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del regolamento IUC in corso di approvazione è necessario indicare per l'anno 2017 i servizi ed i relativi costi che saranno coperti dalla TASI anche solo parzialmente;
- l'art. 1, comma 42, del testo approvato della legge che disciplina il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di bilancio per l'anno 2017), in corso di pubblicazione, obbliga gli enti locali a confermare le misure delle aliquote e le agevolazioni previste per il 2016, a sua volta confermando quelle dell'anno 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della L. n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016).

Considerato altresì che:

- l'esclusione operata ex lege dalla TASI delle abitazioni principali non di lusso ha comportato una limitazione alle fattispecie oggetto di tassazione delimitandole alle abitazioni principali cd. "di lusso", ai cd. "immobili merce" ed ai fabbricati strumentali agricoli, considerando l'applicazione dell'imposta unicamente ai fabbricati esclusi dalla base imponibile IMU;
- stante l'aleatorietà della componente principale della base imponibile residua, costituita dai cd. "immobili - merce", soggetti per natura a frequenti variazioni, l'applicazione delle residue aliquote vigenti alla base imponibile rende prudenzialmente congrua una previsione di entrata pari a 40.000 €.

Visti:

- la Legge n. 147/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014), e in particolare i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1, nei quali è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC);
- la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità per l'anno 2016) e in particolare i commi 14 e 26 dell'articolo 1, come modificata con il testo approvato della legge che disciplina il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Legge di bilancio per l'anno 2017), in corso di pubblicazione;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – TUEL) e in particolare l'art. 175;
- la Legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

Preso atto che.

- l'approvazione del provvedimento rientra nella competenza deliberativa del Consiglio comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P.R. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dell'art. 29 del vigente Statuto comunale;
- l'argomento è stato illustrato nella Commissione Consiliare Finanze nelle sedute dedicate all'esame del bilancio e particolarmente nella seduta del 13 dicembre 2016.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'articolo 147-bis, 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, dal Dirigente responsabile del Servizio: FAVOREVOLE firmato digitalmente Claudio Chianese, che si allega alle presente deliberazione;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i., dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE firmato digitalmente Gerardo Robaldo, che si allega alle presente deliberazione;

Sentita la discussione dei presenti in merito, avvenuta nel contesto della trattazione della proposta n. 6 all'ordine del giorno della presente seduta (D.C.C. n.63) registrata su apposito supporto informatico agli atti del Comune, da cui risultano gli interventi dei Sigg.ri:

- PRESIDENTE
- FOGLIATO Assessore alle Finanze
- MESSA Assessore ai Lavori Pubblici
- ASTEGIANO
- MILAZZO
- MARENGO
- ELLENA
- AMBROGIO
- SOMAGLIA
- BERGESIO
- AMAJOU
- PANERO
- SIBILLE Sindaco

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n. 13
Assenti	n. 4 (Allasia, Ferrero, Somaglia e Tripodi)
Votanti	n. 13
Maggioranza richiesta	n. 7
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 3 (Ellena, Marengo e Panero)

### **DELIBERA**

1. di dare atto che ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Comunale IUC, di cui in premessa, i costi, desunti dagli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione 2017/2019, dei servizi indivisibili alla cui copertura è destinata la TASI per l'anno 2017 sono i seguenti: Servizio viabilità e Illuminazione pubblica 1.285.522 €, Servizi Demografici e stato civile 343.938 €, Protezione civile 119.964 €, Parchi ed altri servizi di tutela ambientale 265.659 €, per un totale complessivo di €. 2.015.083;
2. di confermare per l'anno 2017, per il calcolo della componente TASI (Tributo sui servizi indivisibili) dell'Imposta Unica Comunale (IUC), le seguenti aliquote già in vigore per l'anno precedente, dando atto che l'aliquota ordinaria si applicherà unicamente ai fabbricati esclusi dalla base imponibile IMU:
  - speciale dello 0,33% per le abitazioni principali, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le relative pertinenze, così come definite dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, come convertito con Legge n. 214/2012, nonché per le abitazioni assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento Comunale IUC;
  - ordinaria dello 0,05% per tutti gli altri fabbricati, a destinazione abitativa e non, ad eccezione di quanto stabilito al successivo punto 3);

3. di rimarcare ulteriormente che l'aliquota ordinaria dello 0,05% si applicherà unicamente ai fabbricati esclusi dalla base imponibile IMU, ad eccezione delle abitazioni principali censite nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7 e delle relative pertinenze, escluse ex lege;
4. di rimarcare che l'aliquota speciale dello 0,33% si applicherà unicamente alle abitazioni principali accatastate alle categorie A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, senza la previsione di alcuna detrazione;
5. di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Presidente  
Biagio Conterno

IL Segretario Generale  
Claudio Chianese

(atto sottoscritto digitalmente)